



Marconi, 66 – 80059 Torre del Greco (Na)


Handwritten: Hne
PCS
U.O.O.

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione

Sede di Castellammare di Stabia- Corso A. de Gasperi, 167
Tel.081- 8729824-822-050 dippr.sep@aslnapoli3sud.it

Sede di Brusciano-Piazza S. Giovanni Ins.L.219 tel. 081-3174204-05-25-27-58-69
sep4@aslnapoli3sud.it – sep.brusciano@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0124743 del 13/08/2020 - 10:13



- Ai Direttori Responsabili dei Distretti Sanitari
- Ai Responsabili UU.OO.P.C.
- p.c. Al Direttore Generale
- Al Direttore Sanitario
- Al Direttore Amministrativo
- Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- Al Direttore UOC Relazioni con il Pubblico

Handwritten: U.O.O.
D.S. 52

**Oggetto: Ordinanza Ministero della Salute del 12/082020 e Ordinanza Regionale n. 68 del 12/08/2020-
Ulteriori Disposizioni Emergenza Covid-19**

Si trasmettono le Ordinanze emarginate in oggetto, che dettano ulteriori disposizioni relative ad ingressi nel territorio nazionale e regionale, con decorrenza immediata.

L'Ordinanza Ministeriale definisce le procedure alternative da adottare nei confronti di chi entra nel territorio nazionale: tipologia di test, tempi di isolamento, ecc.

L'Ordinanza Regionale adotta ulteriori provvedimenti rispetto all'Ordinanza n. 67, definendo adempimenti e tempi di isolamento.

Distinti saluti

Per direttore UOC
Dott.ssa Brigida Dell'Anno

Handwritten signature: Brigida Dell'Anno

REGIONE CAMPANIA
ASL NAPOLI 3 SUD - DISTRETTO 52
PUGLIA CAMPANIA

SEGRETERIA
PUGLIA CAMPANIA

Il

Handwritten signature: Dott.ssa Francesca Rita Castagna
ASL NA - DISTRETTO 52
Il Direttore Regionale della U.O.
Dott.ssa Francesca Rita Castagna



Il Ministro della Salute

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’interno;

EMANA
LA SEGUENTE ORDINANZA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria)

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Art. 2

(Divieti di ingresso e transito)

1. All'elenco F dell'allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

"A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia".

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza produce effetti dal 13 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE

On. Roberto Speranza

Allegato 20**Spostamenti da e per l'estero****Elenco A**

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Bulgaria, Romania

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia



Il Presidente

ORDINANZA n. 68 del 12 agosto 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Ulteriori misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da viaggi all'estero.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale " (omissis) 8. E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2" e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto " 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";



Il Presidente

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale "1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11



Il Presidente

VISTA

l'Ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, concernente misure relative alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale o che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna (art.1) e l'ingresso e transito per i cittadini provenienti dalla Colombia;

RILEVATO

che l'Unità di Crisi regionale, all'esito degli approfondimenti di competenza, nella serata odierna ha rappresentato che *" in data odierna si è riunita in seduta straordinaria l'Unità di Crisi alla luce della ulteriore registrazione di casi di positività a covid-19 di residenti campani che hanno fatto ieri rientro da paesi esteri e di cui oggi sono stati refertati i tamponi faringei. Da un esame della situazione attuale, al fine di potenziare le azioni di monitoraggio di cluster e focolai dirette al contenimento del fenomeno pandemico, si ritiene necessario adottare ulteriori provvedimenti per i residenti campani che rientrano da paesi stranieri, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'Ordinanza n. 67 dell'11 agosto 2020. In particolare si ritiene di dover stabilire per i residenti campani che rientrano dall'estero l'obbligo di osservare l'isolamento per 14 giorni nelle more del controllo sanitario, fatto salvo l'esito negativo del test sierologico venoso e/o tampone secondo il competente avviso della ASL. Inoltre si ritiene di dover raccomandare ai residenti campani che negli ultimi 14 giorni sono rientrati da paesi esteri di contattare il dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente al fine dell'effettuazione dell'esame screenologico (tampone faringeo o esame sierologico) e di osservare l'isolamento fiduciario fino all'esito dell'esame"*;

CONSIDERATO

che quanto rappresentato nella odierna nota mail dell'Unità di Crisi regionale conferma il trend in aumento, rilevato già nelle scorse settimane, relativo a casi di positività al virus aventi natura di contagi di "importazione", peraltro di sovente connotati – secondo quanto emerge dai rilievi effettuati già nei giorni scorsi dalla stessa Unità di crisi - da maggiore aggressività rispetto ai casi (asintomatici o paucisintomatici) in precedenza accertati sul territorio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale*



Il Presidente

del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

VISTO

il Report definitivo di *Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 12/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 27 luglio – 2 agosto 2020 (aggiornati al 4 agosto 2020, h 11:00)* elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio "moderato", con Rt in significativa riduzione e con proiezione settimanale in ulteriore diminuzione;

VISTA l'Ordinanza n.67 dell'11 agosto 2020, con la quale – sulla base dei rilievi epidemiologici realizzati dall'Unità di crisi regionale e delle valutazioni dalla stessa effettuata- è stato, tra l'altro, disposto che "*Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica";*



Il Presidente

interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, legittimanti la previsione di misure relative al territorio della regione Campania, al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi, a fronte del forte e grave rischio connesso ai rientri di cittadini dai viaggi all’estero;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
 - 1.1. Fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, ai sensi del DPCM 7 agosto 2020 e dell’Ordinanza del Ministro Salute 12 agosto 2020, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.
 - 1.2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1., è fatto altresì obbligo di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all’atto dell’eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione della ASL.
 - 1.3. E’ fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data del presente provvedimento, abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l’isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla



Il Presidente

- legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. con la sanzione pecuniaria di euro 1.000 (mille/00), tenuto conto dei gravi rischi per la salute pubblica connessi alle relative violazioni nell'attuale contesto epidemiologico. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
 4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DF/LUCA

Registro di Protocollo

N° 124743 del 13/08/2020 10:13

Movimento: Interno

Tipo Documento:

Classificazione:

Oggetto: **ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12/08/2020 E ORDINANZA REGIONALE N. 68 DEL 12/08/2020 - ULTERIORI DISPOSIZIONI EMERGENZA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
SEP BRUSCIANO	

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
U.O.P.C. DS 55 ERCOLANO	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DIREZIONE SANITARIA	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 59	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 48	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DIREZIONE DIPARTIMENTO PREVENZIONE	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 52 PALMA CAMPANIA	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 52	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DIREZIONE GENERALE	13/08/2020	13/08/2020	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 57	13/08/2020	13/08/2020	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 55	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 56 TORRE ANNUNZIATA	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 54 SAN GIORGIO	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 49 NOLA	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 53	13/08/2020	13/08/2020	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA

N° 124743 del 13/08/2020 10:13

U.O.P.C. DS 58 POMPEI	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 57 TORRE DEL GRECO	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 34 PORTICI	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 56	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49	13/08/2020	13/08/2020	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	13/08/2020	13/08/2020	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 50	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.C. RELAZIONI CON IL PUBBLICO , TRASPARENZA, TUTELA, COMUNICAZIONE	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 51 POMIGLIANO D'ARCO	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 51	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 59 VICO EQUENSE	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 50 VOLLA	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 48 MARIGLIANO	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 58	13/08/2020	13/08/2020	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
DISTRETTO SOCIO SANITARIO 34	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA
U.O.P.C. DS 53 CASTELLAMMARE	13/08/2020		U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE (SEP)	COMPETENZA